



Comune di Palazzago

(Bergamo)

24030 - via Maggiore, 11 – 035.551261 fax 035.550197 – www.comune.palazzago.bg.it

Comune ricompreso:

nell'itinerario STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALCALEPIO - D.d.u.o.1172/2009 - Regione Lombardia

nel Distretto del Commercio "COLLINE OROBICHE" - D.d.g.4562/2010 - Regione Lombardia

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AI NEONATI E AI MINORI ADOTTATI

Regolamento

Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i modi e i termini per erogare:

- un contributo economico a favore dei neonati;
- un contributo a favore dei minori adottati;
- ❖ Il contributo è sostitutivo degli altri sussidi e interventi previsti in questo ambito dalla Legge o dai regolamenti ed erogati da Enti pubblici e/o Aziende partecipate;

Art. 2 FINALITA'

L'Amministrazione Comunale è convinta che i bambini rappresentino il futuro della collettività e che ogni intervento a favore degli stessi e delle loro famiglie sia un elemento qualificante di tutela.

L'iniziativa è affine allo spirito della Legge Regionale 23/99 "Politiche regionali per le Famiglie" emanata in osservanza dei principi sanciti, tra l'altro, dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata a New York il 20 novembre 1989 ed esecutiva ai sensi della Legge 176/91.

La finalità dell'Amministrazione comunale ossequia il portato dell'art. 2 della L.R.23/99 che ai commi b), c), d), g), testualmente recita:

- b) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;
- c) realizzare e favorire interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche sociali secondo il disposto dell'art. 4 della L. 194/78 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) che possano indurre la madre all'interruzione della gravidanza;

- d) tutelare il benessere di tutti i componenti la famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente;
- e) favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative liberamente decise, anche attraverso l'offerta di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute a infertilità o a stati di bisogno economico.

Il contributo economico comunale ai neonati e/o minori adottati intende quindi:

- dimostrare l'impegno e la volontà concreta del Comune di essere a fianco delle famiglie che contribuiscono alla crescita della collettività palazzaghesa;
- riconoscere l'impegno delle famiglie a favore dei bambini privati dell'affetto familiare.

Art. 3 DESTINATARI

Destinatari del contributo sono i bambini residenti nati o definitivamente adottati a sensi di Legge nel corso dell'anno.

Il contributo verrà corrisposto ai genitori o, in mancanza, al tutore, secondo il principio di cui all'art.3 del D.Lgs.215/2003 attuativo della direttiva 2000/43/CE.

Art. 4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo, erogato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello della nascita o della definitiva adozione, viene stabilita anno per anno dalla Giunta comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, rilevate in fase di assestamento, sulla base delle risultanze di cui al successivo art.5.

Diversa entità del contributo può essere stabilita sempre dalla Giunta Comunale a favore dei minori adottati, con particolare riferimento per le procedure di adozione internazionale, a parziale sostegno della rilevante spesa sostenuta dalle famiglie.

Art. 5 REQUISITI

A) L'erogazione del contributo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza del neonato o dell'adottato nel Comune di Palazzago;
2. residenza nel Comune di Palazzago da 1 anno dal momento della nascita o dell'adozione del bambino di almeno un genitore o del tutore;
3. disponibilità di alloggio in condizioni abitative previste dalla Legge da parte di almeno un genitore o tutore;

4. assenza di pendenze debitorie nei confronti del Comune di Palazzago da parte di ciascun componente il nucleo familiare;
5. (per i cittadini comunitari e/o extracomunitari) possesso e mantenimento dei requisiti per l'iscrizione anagrafica;
- B) I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal momento della nascita o adozione del bambino a eccezione del requisito di cui al p.4).
- C) Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti anche al momento di cui al p.A) del successivo art. 6;

Art. 6
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

A) Il Responsabile del Settore 1 del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede:

- 1) a far compilare l'elenco dei bambini nati nell'anno precedente e dei minori con decreto definitivo di adozione emesso nell'anno precedente, residenti, i cui genitori o tutori siano in possesso dei requisiti di cui ai pp. 1), 2), 5) del precedente art. 5;
- 2) alla verifica del permanere di validità del requisito di cui al p. 5) del precedente art. 5 (con riferimento al 31 gennaio dell'anno di erogazione del contributo), escludendo dall'elenco di cui al precedente p. 1) eventuali soggetti irregolari;

B) Il Responsabile del Settore 3 del Comune, entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base dell'elenco ricevuto provvede a far richiedere agli aventi diritto la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai pp. 3) e 4) del precedente art. 5, disponendo altresì eventuali verifiche avvalendosi degli uffici comunali competenti.

Art. 7
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Sulla base di quanto stabilito dalla Giunta comunale a' sensi del precedente art. 4), il Settore comunale competente cura la comunicazione ai genitori del neonato e del minore adottato dell'avvenuta assegnazione del contributo e contestualmente, previo gli atti formali di rito, invia un assegno circolare intestato a uno dei genitori o, eventualmente, al tutore, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla nascita o all'adozione.

L'apparato gestionale soprassiederà dall'invio dell'assegno circolare qualora la Giunta comunale stabilisca diverse modalità di consegna.

Art. 8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio e ha efficacia per gli eventi per i quali è stato adottato, verificatisi a partire dall'1.1.2010.

--====oOo====--